

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Trieste, 8 gennaio 2010

A tutti gli iscritti

all'Albo degli Avvocati
dell'Ordine di Trieste

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 2/2010

Cari Colleghi,

Vi segnalo che il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 *"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"* ha introdotto alcune significative novità:

la prima attiene alla modifica degli articoli 125, 163, 3° c. n. 2, e 167, 2 comma, del c.p.c., ovvero

a) *all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";*

b) *all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";*

c) *all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalità e il codice fiscale,";*

la seconda riguarda l'aumento dei diritti di copia dovuti per le copie informi con la previsione di un aumento del 50 % *"i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee"*. Si unisce alla presente la tabella con i nuovi importi.

La finanziaria per il 2010 (L. 191/2009) ha modificato alcune norme del T.U. in tema di spese giustizia con riferimento agli importo dovuti per il Contributo Unificato riassuntivamente:

1. sono venute meno le esenzioni:

- dei procedimenti cautelari attivati in corso di causa,
- dei processi di regolamento di competenza e di giurisdizione;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

- dei processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500.

2. per i procedimenti di cui all'art. 23 della Legge n. 689/1981 (opposizione a sanzione amministrativa) è stato previsto il pagamento del C.U. nonché dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 (pari a € 8).

3. le controversie esenti (ex legge 2.4.1958 n. 319 - cause di lavoro) sono soggette al contributo unificato per i soli processi davanti alla Corte di Cassazione (contributo unificato, a seconda del valore).

4. per i processi di esecuzione immobiliare il contributo è di € 200,00; per gli altri processi esecutivi è di € 100; per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500 (sino ad ora esenti) è dovuto un contributo di € 30; per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è di € 120 (oltre, per tutti l'importo di € 8,00).

5. per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali è dovuto il contributo a seconda del valore della causa (è soppresso il comma 4 dell'art. 13 d.p.r. 115 che stabiliva il contributo nella misura fissa di 103,30).

In allegato il prospetto delle novità sopra evidenziate realizzato dal Gruppo di Iniziativa Forense di Verona che si ringrazia per la celerità con cui ha provveduto alla redazione del documento.

Da ultimo si segnala che, con il nuovo anno, la riconsegna degli atti di cui si è chiesta la notifica avverrà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì

Cordiali saluti

Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Sabini